



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N.150

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 13 gennaio 2017 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ILARIA RIVOLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e la sig.ra **ILARIA RIVOLA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **quattordici giorni** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ERNESTO NANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone,. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ERNESTO NANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione anche al punto 2.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2015/16, per aver partecipato alla organizzazione e svolgimento di uno stage-raduno tenutosi a Brescia il 7.3.2016 riservato a giovani calciatori posto in essere dalla società ASD CDM International, non affiliata alla FIGC e per aver fornito attività di allenatore omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dello stage e sulla acquisita autorizzazione da parte degli organi territorialmente competenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità e/o di irricevibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter comma 4 CGS in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, che ha trovato conferma anche nella pronuncia della Corte Federale d'Appello a sezioni riunite n. 75 del 2 dicembre 2016, i termini procedurali relativi al segmento investigativo sono da ritenersi ordinatori e non perentori in quanto l'art. 38 CGS trova applicazione nel successivo e diverso segmento procedimentale che ha inizio con la notificazione del deferimento;
- nel merito i fatti contestati risultano comprovati in ordine alla partecipazione al raduno e tanto basta per la colpevolezza del deferito non potendosi operare alcuna distinzione, come la giurisprudenza di questa Commissione, tra l'organizzare e il partecipare a simili eventi se non in termini di graduazione della sanzione;
- il deferimento ha ad oggetto la violazione dell'art 1 bis del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico nel mentre il richiamo all'art 2.6 del C.U. n. 1 2015/16 del SGS è solo ob relationem di talché l'argomentazione difensiva sul punto svolta in sede di dibattito non

appare condivisibile;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ERNESTO NANI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **di tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE FUSARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone, Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE FUSARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all'art. 28, Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 "Raduni e Provini per Giovani Calciatori" per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio il 30/11/2015, ad Avezzano, ad alcuni giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per quattro mesi.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini e dalla documentazione acquisita in atti;
- richiamata la precedente decisione di questa Commissione avente ad oggetto gli stessi fatti e di cui al C.U n. 89 del 2 novembre 2016

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE FUSARO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **SERGIO PASSARELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone, Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SERGIO PASSARELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all'art. 28, Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 "Raduni e Provini per Giovani Calciatori" per avere organizzato con dirigenti della società di scouting People Soccer, non associata alla FIGC, il 7/06/2015 presso la Polisportiva Vigor Perconti in Roma, un raduno finalizzato a svolgere provini di calciatori minorenni senza autorizzazione degli organi territorialmente competenti e tenendo però conto del fatto che il medesimo, pentitosi, ha fornito un elenco dei partecipanti oltre ad una fattiva collaborazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per nove mesi.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati e confermati dallo stesso deferito il quale non ha avuto nei confronti della Procura Federale alcun atteggiamento/comportamento collaborativo il che non può non incidere in punto di graduazione della sanzione

P.Q.M.

dichiara il **SERGIO PASSARELLI** responsabili degli addebiti contestati e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della squalifica per **mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO MICHELI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni Taddei Elmi, Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e la sig.ra **FRANCESCO MICHELI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Firenze, 16 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera